

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

I^a SEZIONE

L.N.P. SERIE A – L.N.P. SERIE B

COMUNICATO UFFICIALE N. 206/CGF

(2013/2014)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 14 febbraio 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Lucio Molinari, Avv. Mario Antonio Scino - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

1. RICORSO CALC. BALOTELLI BARWUAH MARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA CAGLIARI/MILAN DEL 26.1.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 111 del 27.1.2014)

La C.G.F. sentito l'arbitro accoglie il ricorso come sopra proposto dal calciatore Balotelli Barwuah Mario e, per l'effetto annulla la sanzione della ammenda di € 10.000,00
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Dott. Gerardo Mastrandrea – Presidente; Avv. Carlo Porceddu, Avv. Lorenzo Attolico, Dott. Salvatore Mezzacapo, Dott. Lucio Molinari - Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri - Segretario.

2. RICORSO A.S. ROMA S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 50.000,00, CON L'OBBLIGO DI DISPUTARE 1 GARA CONI SETTORI DENOMINATI "CURVA SUD E CURVA NORD" PRIVI DI SPETTATORI E REVOCA DELLA SOSPENSIONE DELL'ESECUZIONE DELLA SANZIONE DISPOSTA CON COM. UFF. N. 63 DEL 21.10.2013, INFLITTA SEGUITO GARA ROMA/NAPOLI DEL 5.2.2014 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A – Com. Uff. n. 123 del 6.2.2014)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Roma S.p.A. di Roma.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Gerardo Mastrandrea

Publicato in Roma il 14 febbraio 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete